

Nel corso della conseguente trattativa con la Gestione I.H.A.-Casa è stato rilevato che la prestazione di garanzia fidejussoria, potendo comportare un intervento finanziario - sia pure molto poco probabile nel caso in esame - avrebbe richiesto, oltre la preventiva speciale autorizzazione dei Ministeri del Tesoro e dell'Industria e Commercio, la determinazione di un compenso, da concordarsi, così come praticato per analoghe operazioni da parte di Istituti di credito.

In proposito la Gestione I.H.A.-Casa ha fatto presente di non poter gravarsi di oneri diversi dalla percentuale di interessi strettamente richiesti per il prestito che la C.E.C.A. è disposta a concedere, e pertanto, nel prospettare l'urgenza di definire la trattativa del prestito in parola, la Gestione stessa ha comunicato altra soluzione adottata dal proprio Consiglio direttivo nella seduta del 23 maggio 1956, nel senso di un intervento dell'I.H.A., nella sua qualità di Tesoriere della Gestione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 24 febbraio 1949, n. 43.

Più precisamente, in caso di eventuali